

Verbale dell'Assemblea dei soci dell'Associazione Tutelattiva APS

Il giorno 13 gennaio 2023 alle ore 10.30 in Torino presso la sede legale di Via Matteo Pescatore 15 si è riunita l'Assemblea dei soci convocata per discutere e deliberare del seguente odg:

1. Ratifica verbale del Consiglio direttivo del 12 dicembre 2022;
2. Modifica statutaria per l'adeguamento ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
3. Varie ed eventuali.

Tenuto conto che l'Assemblea dei soci ha visto andare deserta la prima convocazione tenutasi il giorno 11 gennaio 2023 presso la sede di Via Matteo Pescatore 15 alle ore 8.00 oggi, 13 gennaio 2023 alle ore 10.30 stessa sede sono presenti i soci, in proprio e per delega come da foglio presenze non allegato al presente verbale ai fini della registrazione, in regola con il versamento della quota associativa per discutere e deliberare sull'odg.

Prende la parola il Presidente che constatata la presenza dei soci dichiara aperta l'Assemblea atta a discutere e deliberare sul primo punto all'odg: "Ratifica verbale del Consiglio direttivo del 12 dicembre 2022".

Viene data lettura del verbale del Consiglio direttivo, non allegato al verbale ai fini della registrazione, chiedendo all'Assemblea di ratificarne il contenuto.

Il Presidente pone ai voti la ratifica. L'Assemblea approva a unanimità.

Si passa ora a discutere il secondo punto all'odg: "Modifica statutaria per l'adeguamento ai sensi del D. Lgs. 117/2017". Il Presidente pone all'attenzione, dandone lettura all'Assemblea, della comunicazione pervenuta da Vol.To che per conto della Regione Piemonte che sta curando la trasmigrazione al RUNTS. Ci viene richiesto di eliminare il meccanismo di cooptazione previsto all'art. 14 dello Statuto.

Pertanto si propone all'Assemblea di modificare come segue l'art. 14:

"ART. 14 DURATA DELLE CARICHE

Gli organi sociali durano in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili."

Si pone ora l'attenzione all'art. 12 dello Statuto: Il Consiglio direttivo. Vista la proposta di modifica di cui sopra si chiede di valutare la possibilità di ridurre a un minimo di 3 membri il

Consiglio e comunque un numero dispari richiamando l'art. 11 lettera C. Si propone quindi la seguente modifica statutaria dell'art. 12:

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e gestionale di TUTELATTIVA APS; esso opera in stretta collaborazione con il Presidente e delibera su tutte le materie riservate alla propria competenza dal presente statuto.

E' composto da un numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove membri, nominati dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, una volta insediato, nomina il Presidente scegliendolo tra i propri componenti.

... segue

Da ultimo si propone di eliminare la dicitura ETS (Ente del Terzo Settore) dalla denominazione e dall'acronimo, in quanto non essenziale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e più semplice nell'utilizzo della corrispondenza.

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una libera associazione di diritto civile senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE TUTELATTIVA APS in acronimo TUTELATTIVA APS.

... segue ...

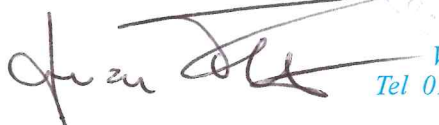
Il Presidente chiede quindi sul punto all'Assemblea di deliberare le modifiche statutarie proposte in conformità a quanto sopra nonché in adeguamento al D. Lgs 117/2017 chiedendo il mandato per provvedere alla registrazione in esenzione di imposta di bollo ex art 82 D.Lgs 117/2017 c.5 e di registro ex art 82 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 c.3.

L'Assemblea dopo adeguata discussione delibera a unanimità di approvare le modifiche statutarie così come da allegato 1 e di conferire al Presidente o a suo delegato i poteri per la "registrazione in esenzione di imposta di bollo ex art 82 D.Lgs 117/2017 c.5 e di registro ex art 82 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 c.3."

Si passa ora a discutere dell'ultimo punto all'odg: "Varie ed eventuali". Nessun argomento viene posto all'attenzione per cui il presidente, previa lettura del presente verbale dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.50.

Torino, 13 gennaio 2023

Il Presidente



Via Matteo Pescatore n. 15 10124 Torino
Tel 011 4346964 – 011 4477555 Fax 011 0703898
e-mail: sportello@tutelattiva.it
www.tutelattiva.it
C.F. 97703850012



17 FEB, 2023

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una libera associazione di diritto civile senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE TUTELATTIVA APS in acronimo TUTELATTIVA APS.

Il presente Statuto disciplina l'attività dell'Associazione TUTELATTIVA APS, C.F. 97703850012.

L'Associazione TUTELATTIVA APS persegue le proprie finalità in piena autonomia giuridica, contabile e amministrativa anche all'interno di un sistema federale a carattere nazionale, interregionale, articolato in associazioni regionali anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente, con le stesse finalità esclusive proprie dei consumatori e degli utenti, con un logo e denominazione registrato e tutelato dai diritti d'autore.

L'Associazione TUTELATTIVA APS riconosce, favorisce e garantisce il più ampio esercizio del diritto di associazione promuovendo l'attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino - Via Matteo Pescatore 15.

Nella sede legale vengono conservati, se non diversamente disposto, i libri ed i registri dei soci e degli aderenti, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, dei volontari e gli atti fondamentali dell'associazione. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non costituirà modifica statutaria; gli organi dell'associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicizzazione dell'avvenuto trasferimento.

L'associazione può costituire o sopprimere sedi periferiche in tutto il territorio italiano, sedi comunque soggette allo Statuto e al controllo del Consiglio Direttivo. Nella sede legale e in quelle periferiche sarà svolta anche attività di sportello di servizi al cittadino - consumatore e all'utente.

I rapporti tra Associazione TUTELATTIVA APS e le sedi locali saranno tenuti dal Presidente e saranno disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

L'Associazione TUTELATTIVA APS non ha scopo di lucro e ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Persegue l'interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili dei cittadini-consumatori e degli utenti.

Fonda la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, qualità della vita, consumo consapevole, accesso alla giustizia, prevenzione dell'usura, inclusione e pieno sviluppo della persona favorendo finalità solidaristiche e di utilità ed inclusione sociale.

Riconosce come fondamentali i diritti civili dei cittadini consumatori ed utenti, anche in qualità di risparmiatori, di cui all'art. 2 del "Codice del consumo".

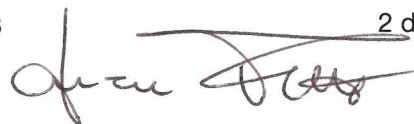
In particolare si prefigge le seguenti finalità:

- A. promozione e tutela dei diritti umani e civili;
- B. sostegno di persone svantaggiate o di attività interesse generale;
- C. tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi di settore (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) dalla Costituzione Italiana e, a livello internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;
- D. promuovere, in ogni sua forma e sede, l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale;
- E. promuove, in ogni sua forma e sede, il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, il diritto alla tutela degli interessi economici, il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di assistenza ai soci, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali;
- F. tutela i diritti dei soggetti che si trovino in posizione di svantaggio nei rapporti contrattuali;
- G. tutela e promuove l'accesso alla giustizia;
- H. tutela gli interessi dei cittadini nelle controversie con le Pubbliche Amministrazioni.

ART. 4 ATTIVITA'

Per realizzare il proprio oggetto sociale l'associazione potrà porre in essere le seguenti attività (elencate con finalità esemplificativa e non esaustiva), anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro aventi analoghi finalità:

- A. promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, senza discriminare i diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- B. promuove ed organizza campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
- C. organizza incontri, seminari, workshop, promuove attività educativo-formative rivolte ai cittadini, al mondo della scuola e ad altri soggetti previsti dallo statuto e dalle leggi in vigore, sviluppare attività di educazione al consumo responsabile su varie tematiche (responsabilità sociale, ambientale, economica ed istituzionale);
- D. realizza pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie anche on-line;
- E. promuove iniziative legislative e normative a livello regionale e nazionale;
- F. promuove iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
- G. assume incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine e promozione con predetti soggetti;



- H. organizza iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;
- I. agisce in sede sia giudiziale che di conciliazione e mediazione presso le competenti autorità, a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia.

L'associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze e/o federazioni, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie e internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

L'associazione può collaborare con Centri o Istituti di ricerca che perseguono obiettivi comuni e/o affini a quelli dell'associazione.

Ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale, l'associazione può avvalersi di volontari, che dovranno comunque essere soci.

Per il perseguimento dei fini statutari l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 5 FINANZIAMENTO

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote associative, con contributi da parte di enti pubblici e/o privati, con eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni libere, previa accettazione da parte dell'Associazione.

L'Associazione può intrattenere rapporti di conto corrente bancari e/o postali anche on-line.

A tal fine il Presidente o suoi delegati possono aprire e operare su conti correnti bancari e/o postali anche on-line intestati all'Associazione ed espletare tutte le attività e le operazioni ordinarie e straordinarie necessarie all'attività dell'Associazione stessa. L'Associazione, previa apposita delibera, può richiedere finanziamenti e anticipazioni bancarie per le attività previste dallo Statuto.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- A. quote associative e altri contributi dei soci;
- B. contributi ed erogazioni liberali da enti pubblici e/o privati;
- C. donazioni, 5x1.000, lasciti;
- D. attività di raccolta fondi;
- E. rendite patrimoniali;
- F. rimborsi da convenzioni;
- G. ogni altra entrata ammessa, conformemente alle norme.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio, redatto nella forma di rendiconto finanziario, e la relazione di missione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione nel medesimo termine. Per motivate ragioni l'approvazione può essere prevista nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo predispone e richiede l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 7 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI

TUTELATTIVA APS è un'Associazione giuridicamente autonoma ed indipendente.

Essa può partecipare e/o aderire e/o federarsi ad altre organizzazioni di livello nazionale, regionale o locale aventi le medesime finalità e principi statutari. L'eventuale adesione deve essere preventivamente approvata dall'assemblea dei soci. E' confermata la federazione con il Movimento Consumatori sede nazionale.

ART. 8 SEDI SECONDARIE FEDERATE

Nelle Regioni, nelle Provincie, nei Comuni potranno:

- a. essere istituite sedi secondarie di Tutelattiva acquisendo la denominazione "Associazione Tutelattiva (sede di/del ...)
- b. le sedi saranno autonome amministrativamente e giuridicamente, quindi federate con l'Associazione Tutelattiva c.f. 97703850012, dotate di autonomo atto costitutivo e relativo statuto;
- c. le norme contenute in tali statuti non devono contrastare con lo con il presente Statuto. I Regolamenti medesimi devono ispirarsi, recependo in particolare, quanto riportato dagli articoli 1-2-3-4-5-9-10-11, del presente Statuto. Alle Sedi secondarie è concesso l'utilizzo del marchio Tutelattiva; E' facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, del Consiglio Direttivo revocare ed inibire, per giustificati motivi, l'uso del nome Associazione Tutelattiva ed il relativo marchio;
- d. apposita direttiva del Consiglio disciplinerà il rapporto federativo.

Le Sedi nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:

- curare l'attività di tesseramento;
- promuovere e sviluppare le politiche associative a livello locale;
- rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali;
- sviluppare le strutture dell'associazione e promuovere il tesseramento;
- organizzare le attività ed i servizi offerti ai soci dell'associazione;
- organizzare la vita associativa locale, nel rispetto di principi di democrazia e partecipazione previsti dal presente Statuto.

Alle Sedi è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, sportelli e unità locali in conformità a quanto stabilito dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Tutelattiva.

Su delega del Consiglio Direttivo dell'Associazione Tutelattiva, le sezioni possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale.

Le Sedi vengono riconosciute e dichiarate cessate dalla Consiglio Direttivo di Tutelattiva c.f. 97703850012 previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo di Tutelattiva delibera annualmente in ordine all'ammontare del contributo di affiliazione all'Associazione Tutelattiva per l'utilizzo del marchio, nonché alla quota associativa federativa.

Le Sedi devono trasmettere entro 15 giorni dall'approvazione il proprio bilancio o il rendiconto annuale al Consiglio Direttivo, nonché la documentazione attestante le richieste di adesione da parte degli associati nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con il Regolamento annuale sul tesseramento.



ART. 9 SOCI

Possono essere soci di TUTELATTIVA APS: ogni persona fisica maggiorenne che ne faccia domanda, che dichiari di accettare il presente Statuto gli eventuali Regolamenti, le Carte dei servizi, il consenso al trattamento dei dati personali e che abbia versato la quota associativa come da Regolamento; le persone giuridiche che condividano le finalità dell'Associazione, siano dotati di atti costitutivi o statuti conformi alle disposizioni di legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro o sulle associazioni del terzo settore, ed abbiano versato la quota associativa come da Regolamento.

I rappresentanti delle persone giuridiche, fanno parte dell'assemblea dei soci con pienezza dei diritti, ma esprimono un solo voto, qualunque sia la loro dimensione.

L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione può, motivando, rigettare la domanda dandone comunicazione all'associato. L'interessato che si è visto rifiutare la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che la prima Assemblea dei soci deliberi sulla domanda non accolta.

L'iscrizione e la quota associativa hanno validità biennale dalla data della domanda di adesione.

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso, morosità definita in Regolamento o in seguito a provvedimenti disciplinari; l'esclusione ed i provvedimenti disciplinari sono adottati per gravi e giustificati motivi alla luce delle norme statutarie e del Codice Etico dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione TUTELATTIVA APS:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 11 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni. La riunione in seconda convocazione dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci mediante affissione di appositi avvisi presso tutte le sedi territoriali e gli sportelli dell'associazione, mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'associazione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la conoscibilità della convocazione da parte di tutti i soci. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo di svolgimento dell'assemblea e l'ordine del giorno che verrà trattato.

Le assemblee sono legalmente costituite e possono deliberare anche a mezzo di video o teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a distanza, quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, presenti in regola con il versamento della quota associativa. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Possono partecipare all'assemblea i soci persone fisiche, gli enti e i delegati delle persone giuridiche, i delegati delle sedi secondarie in regola con il pagamento delle quote associative. Apposito regolamento disciplina la rappresentanza delle personalità giuridiche e delle sedi secondarie. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.

L'assemblea dei soci si svolge ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o il Presidente ne ravvisi la necessità e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario per l'approvazione del rendiconto delle entrate e delle uscite.

Essa delibera sui seguenti argomenti:

- A. Approvazione del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e del bilancio preventivo;
- B. Indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- C. Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nomina e revoca dei medesimi. La proposta di nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene formulata all'assemblea dal Consiglio Direttivo uscente;
- D. Adesione dell'associazione ad altre organizzazioni;
- E. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- F. Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- G. Approva eventuali regolamenti;
- H. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- I. Delibera la perdita della qualifica di socio nonché sulle domande di ammissione a socio rigettate dal Consiglio Direttivo;
- J. Ogni altra questione indicata all'ordine del giorno nella comunicazione di convocazione assembleare attribuiti dalla legge;

E' facoltà del Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, convocare e presiedere assemblee presso le sedi periferiche per discutere con i soci questioni specifiche del territorio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di mancanza o impedimento del Presidente dell'associazione, dal membro del direttivo più anziano. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante che lo coadiuvi nella conduzione dei lavori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la validità e la regolarità della seduta e delle deliberazioni.

Delle riunioni si redige processo verbale che si conserva agli atti in apposito libro.

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

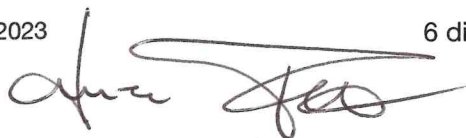
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e gestionale di TUTELATTIVA APS; esso opera in stretta collaborazione con il Presidente e delibera su tutte le materie riservate alla propria competenza dal presente statuto.

E' composto da un numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove membri, nominati dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, una volta insediato, nomina il Presidente scegliendolo tra i propri componenti.

I membri del Consiglio Direttivo, se deliberato dall'Assemblea dei soci, sono tenuti a possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore ai sensi dell'art. 2382 cc.

Il Consiglio direttivo è competente a:

- A. Promuovere le azioni e le campagne necessarie per dare attuazione al programma associativo;
- B. Redigere il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché del bilancio preventivo;
- C. Controllare l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che regolano l'Associazione;
- D. Nomina e revoca il Presidente;



- E. Approvare i Regolamenti opportuni per disciplinare la vita associativa e le sue attività;
- F. Istituire gruppi di lavoro o dipartimenti tematici ai quali affidare il coordinamento di specifici settori di attività dell'associazione, l'elaborazione di iniziative, progetti e proposte. Il coordinamento dei dipartimenti tematici e dei gruppi di lavoro può essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un proprio componente oppure ad un membro esterno, purché socio dell'associazione;
- G. Conferire deleghe, mandati, procure;
- H. Approvare le convenzioni e gli accordi con altre associazioni e/o enti, in conformità alle deliberè dell'assemblea dei soci;
- I. Valutare l'andamento economico e finanziario dell'associazione;
- J. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- K. Determina l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno anche a mezzo di video o teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a distanza ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione, a mezzo posta elettronica ovvero con ogni altra modalità idonea ad assicurare la conoscibilità della convocazione da parte di tutti i componenti. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare i coordinatori dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro, i responsabili e gli operatori degli sportelli, i coordinatori delle sedi locali o, in generale, soci le cui competenze e il cui contributo si ritenga utile e necessario allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente che sarà messo agli atti.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di questo alla prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Al Presidente o a un suo delegato spetta la regolare puntuale registrazione delle entrate e delle uscite e alla raccolta e conservazione dei giustificativi di spesa. Controlla la regolarità contabile delle attività predisponendone le rendicontazioni e più in generale predispone il rendiconto delle entrate e delle uscite da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la facoltà di delegare – previa approvazione del Consiglio Direttivo - le funzioni che riterrà opportune per il buon funzionamento dell'Associazione. Possono essere oggetto di delega:

1. La rappresentanza in seno alla "Consulta" l.r. 24/2009;
2. La rappresentanza in seno al "Tavolo permanente di consultazione per il trasporto pubblico locale e regionale";
3. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, i Comuni e più in generale di Enti pubblici;



4. La rappresentanza ad aprire, operare e più in generale intrattenere anche on-line rapporti di conto corrente bancario e/o postale avanzando anche richieste di finanziamento;

Il Presidente cura tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'Associazione, previsti da leggi e regolamenti, come ad esempio, l'iscrizione all'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Elenco delle associazioni di promozione sociale e le eventuali federazioni e collaborazioni con Associazione ed Enti.

Il Presidente, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, coordina l'attività di tesseramento, aggiorna il libro degli associati (curando l'iscrizione dei nuovi soci e la cancellazione di quelli cessati o decaduti), controlla il regolare pagamento delle quote associative, propone al Consiglio Direttivo iniziative per il tesseramento e per la ricerca di fonti di finanziamento dell'associazione.

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea dei soci elabora il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite.

ART. 14 DURATA DELLE CARICHE

Gli organi sociali durano in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 15 INCOMPATIBILITÀ'

I soggetti che rivestiranno le cariche sociali previste dal presente statuto non dovranno aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione e più in generale si 2475-ter del codice civile.

ART. 16 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento è deliberato solo dall'Assemblea dei soci a norma del presente statuto e della legge. In tal caso con apposita delibera assembleare, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, che perseguono finalità simili.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie tra la presente associazione ed i suoi associati, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, fatte salve le sole norme inderogabili di legge, che demandano dette controversie a diverse sedi giurisdizionali.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, salvo le deroghe espresse, le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo settore, dal Codice del consumo e dalle leggi vigenti in materia. Per la registrazione del presente Statuto si richiama l'esenzione di imposta di bollo ex art 82 D.Lgs 117/2017 c.5 e di registro ex art 82 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 c.3.

